

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo

Ordinamento del personale non dirigente e non direttivo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 4.

Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria.

2. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

3. Al personale appartenente ai ruoli dei capi squadra, dei capi reparto e dei coordinatori tecnici sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 5.

*Regolamento di servizio dell'amministrazione del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

1. Il regolamento di servizio dell'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Capo II

Art. 6.

Ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco scelto;
- c) vigile del fuoco esperto;
- d) vigile del fuoco superiore.

Art. 7.

Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando la piena fungibilità tra il personale appartenente alle qualifiche del ruolo di vigile del fuoco, il medesimo personale svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione ad una specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti

di addestramento del personale; in qualità di agente di polizia giudiziaria, risponde all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi all'esecuzione delle proprie funzioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco superiore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco superiore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

Art. 8.

Nomina a vigile del fuoco

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Ferma restando la riserva del dieci per cento dei posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nei concorsi di cui al comma 1, un'ulteriore riserva del venti per cento è destinata a coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il cinquanta per cento dei posti disponibili è, inoltre, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti riservati, non coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma, sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco.

5. Possono essere inoltre nominati allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo nazionale dei

vigili del fuoco deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di formazione della graduatoria finale.

Art. 9.

Corsi di formazione per allievi vigili del fuoco.

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, una commissione, presieduta dal direttore della scuola, nominata dal capo dipartimento esprime il giudizio di idoneità al servizio d'istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei

periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 10.

Dimissioni dai corsi

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
- e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 9, comma 3.

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione del corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 11.

Promozione a vigile del fuoco scelto

1. La promozione a vigile del fuoco scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vigili del fuoco che alla data dello

scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 9.

Art. 12.

Promozione a vigile del fuoco esperto

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco scelto.

Art. 13.

Promozione a vigile del fuoco superiore

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto.

Art. 14.

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai vigili del fuoco superiori

1. Ai vigili del fuoco superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a buono o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Capo III

Art. 15.

Ruolo dei capi squadra

1. Il ruolo dei capi squadra è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice capo squadra;
- b) capo squadra;
- c) capo squadra superiore.

Art. 16.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra

1. Il personale appartenente alla qualifica di capo squadra provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle qualifiche superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione e di vigilanza; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati e, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, risponde all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra superiore, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra superiore, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo reparto.

Art. 17.

Immissione nel ruolo dei capi squadra

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra avviene:

- a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato ai vigili del fuoco superiori;
- b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
- b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco superiori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).

Art. 18.

Dimissioni dal corso

1. È dimesso dai corsi di cui all'articolo 17, il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera gli esami di fine corso;
- c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso

non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo dipartimento su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 19.

Promozione a capo squadra

1. La promozione alla qualifica di capo squadra si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice capi squadra che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20.

Promozione a capo squadra superiore

1. La promozione alla qualifica di capo squadra superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi squadra che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 21.

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai capi squadra superiori

1. Ai capi squadra superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

4. Lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito come assegno *ad personam* riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.

Capo IV

Art. 22.

Ruolo dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi reparto è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice capo reparto;
- b) capo reparto;
- c) capo reparto superiore.

Art. 23.

Funzioni dei capi reparto

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo dei capi reparto sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici; coordinano le squadre per le attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando negli interventi risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione dell'unità operativa; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano

all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore gerarchico diretto; in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, rispondono all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Fermi restando i rapporti di gerarchia, al personale con la qualifica di capo reparto superiore è attribuito il comando dei distaccamenti sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

Art. 24.

Nomina a vice capo reparto

1. La nomina alla qualifica di vice capo reparto si consegue:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 25 e 26, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra, per i quali si prescinde dai limiti di età ed in possesso del prescritto titolo di studio;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione, disciplinato con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 6, della durata non inferiore a sei mesi, al quale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 26 e 27.

3. Il corso di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice capo reparto gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del primo corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

5. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art., 25.

Requisiti per la nomina a vice capo reparto

1. L'assunzione dei vice capi reparto di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice capi reparto.

Art. 26.

Corsi per la nomina a vice capo reparto

1. Ottenuta la nomina ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), gli allievi vice capi reparto frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di quindici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi vice capi reparto, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio operativo quali vice capi reparto e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice capi reparto in prova. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione, presieduta dal direttore della scuola, nominata dal capo dipartimento. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice capi reparto durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice capo reparto e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I vice capi reparto in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

Art. 27.

Dimissioni dal corso per la nomina a vice capo reparto

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 26, gli allievi vice capi reparto che:

- a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio operativo;
- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi ovvero di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice capi reparto di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del dipartimento, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 28.

Promozioni a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice capo reparto che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 26.

Art. 29.

Promozione a capo reparto superiore

1. La promozione alla qualifica di capo reparto superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso annuale per titoli di servizio

ed esami, riservato al personale che alla medesima data abbia maturato un'anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo reparto ed è in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d).

Art. 30.

*Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai capi reparto
e ai capi reparto superiori*

1. Ai capi reparto e ai capi reparto superiori che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio nella rispettiva qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a buono o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelamente dal servizio, rinvio a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli scatti aggiuntivi di cui al comma 1 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Capo V

Art. 31.

Ruolo dei coordinatori tecnici

1. Il ruolo dei coordinatori tecnici è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) coordinatore tecnico;
- b) coordinatore tecnico esperto;
- c) coordinatore tecnico superiore.

Art. 32.

Funzioni dei coordinatori tecnici

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo dei coordinatori tecnici partecipano alle attività di difesa civile e di protezione civile; sono responsabili di

attività organiche a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli per i quali è previsto l'accesso con laurea specialistica alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; collaborano e partecipano alla redazione di atti; predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale. In qualità di ufficiali di polizia giudiziaria rispondono all'autorità giudiziaria nelle indagini su fatti relativi alle proprie funzioni.

2. Al personale della qualifica di coordinatore tecnico superiore, oltre a quanto già specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, collaborando in tale ambito anche direttamente con il dirigente della struttura; in caso di assenza o impedimento, sostituisce il funzionario responsabile del distretto. In caso di emergenze di protezione civile, gli è affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 33.

Nomina a coordinatore tecnico

1. La nomina alla qualifica di coordinatore tecnico si consegue:

- a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente più prove scritte ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 34 e 35, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test. Un sesto dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative in possesso del prescritto titolo di studio ed in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni;
- b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in più prove scritte e in un colloquio, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi reparto, per i quali si prescinde dai limiti di età ed in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché del titolo di studio prescritto e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione, disciplinato con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 6, della durata non inferiore a sei mesi, al quale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 35 e 36.

3. Il corso di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a coordinatore tecnico gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso.

Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.

5. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 34.

Requisiti per la nomina a coordinatore tecnico

1. L'assunzione dei coordinatori tecnici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) **laurea (breve)**;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi coordinatori tecnici.

Art. 35.

Corsi per la nomina a coordinatore tecnico

1. Ottenuta la nomina, gli allievi coordinatori tecnici frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-

professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi coordinatori tecnici che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di istituto quali coordinatori tecnici e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati coordinatori tecnici in prova. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione, presieduta dal direttore della scuola, nominata dal capo dipartimento. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi coordinatori tecnici durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di capo reparto e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

4. I coordinatori tecnici in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.

Art. 36.

Dimissioni dal corso per la nomina a coordinatore tecnico

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 35, gli allievi coordinatori tecnici che:

- a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio operativo;
- b) dichiarano di rinunciare al corso;
- c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi coordinatori tecnici di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 37.

Promozione alla qualifica di coordinatore tecnico esperto

1. La promozione alla qualifica di coordinatore tecnico esperto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica

di coordinatore tecnico che abbia compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 33.

Art. 38.

Promozione alla qualifica di coordinatore tecnico superiore

1. La promozione alla qualifica di coordinatore tecnico superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, al quale è ammesso il personale con la qualifica di coordinatore tecnico esperto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 39.

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai coordinatori tecnici esperti e ai coordinatori tecnici superiori

1. Ai coordinatori tecnici esperti e ai coordinatori tecnici superiori che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio nella rispettiva qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a buono o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli scatti aggiuntivi di cui al comma 1 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 40

Promozione per merito straordinario degli appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'art. 1, che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 41

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del dipartimento, esaminata la proposta, la sottopone all'approvazione del Ministro.

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

BOZZA disponibile su www.gorapoint.it